



Il Ministro della Difesa
di concerto con
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- VISTA** la legge 20 marzo 1975, n. 70, che colloca la Lega navale italiana tra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse;
- VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 13;
- VISTA** la legge 7 dicembre 2000, n. 383, concernente disciplina delle associazioni di promozione sociale;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
- VISTO** il decreto 29 luglio 2008, n. 146, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del citato decreto legislativo n. 171 del 2005;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 205, così come riassetato dagli articoli dal 65 al 72 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 marzo 2003, con il quale è stato approvato il vigente statuto della Lega navale italiana;
- VISTO** il verbale dell'Assemblea generale dei soci svoltasi a Roma il 21 maggio 2010, nel corso della quale, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, è stato deliberato un nuovo statuto dell'ente;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione e competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

DECRETA:

ART. 1


1. E' approvato lo statuto della Lega navale italiana, composto da 35 articoli, allegato al presente decreto.

Roma,

21 MAG. 2012

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

IL MINISTRO DELLA DIFESA





LEGA NAVALE ITALIANA

STATUTO

Capo I

Natura, finalità e organizzazione

Art. 1

(Natura)

1. La Lega navale italiana, di seguito LNI, fondata a La Spezia nell'anno 1897, ha sede centrale in Roma ed è ente di diritto pubblico non economico, a base associativa apolitica, secondo quanto previsto dagli articoli dal 65 al 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito regolamento, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne.
2. La LNI è vigilata dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2

(Finalità)

1. La LNI, nell'ambito dei propri fini istituzionali:
 - a) svolge servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni;
 - b) si ispira ai principi dell'associazionismo, sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale;
 - c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni;
 - d) promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica, ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - e) collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione di candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche in qualità di centro di istruzione per la nautica da diporto ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
 - f) svolge attività culturale, promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.

Art. 3

(Organizzazione)

1. I soci sono la forza vitale dell'associazione; essi devono impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie con lealtà, passione, iniziativa, animo altruistico e fedeltà allo

spirito dell'associazione stessa, con l'apporto della propria preparazione culturale marittima ed esperienza, anche rendendo disponibili imbarcazioni di proprietà.

2. Per lo sviluppo in comune delle attività indicate al comma 1, e in particolare della propaganda marinara, i soci si riuniscono in Sezioni e Delegazioni, che sono le strutture portanti attraverso le quali l'associazione persegue le proprie finalità.

Capo II I soci

Art. 4 (Categorie di soci)

1. Possono far parte della LNI, in qualità di soci, i cittadini di specchiata onorabilità che si impegnano a perseguire gli scopi dell'ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara.

2. I soci si distinguono nelle seguenti categorie, in base a criteri o modalità di adesione:

a) onorari: qualifica che il Consiglio direttivo nazionale può conferire a persone che ricoprono alte cariche pubbliche;

b) benemeriti: qualifica che il Consiglio direttivo nazionale può conferire ai soggetti che, per alte benemeritenze nel campo nazionale, nel settore marittimo o per atti compiuti in favore dell'associazione, danno ad essa lustro e meritano riconoscenza;

c) sostenitori: persone fisiche o giuridiche, istituti, società e altri enti che volontariamente contribuiscono al finanziamento dell'associazione;

d) ordinari: i cittadini che si iscrivono alla LNI e versano la quota nazionale d'associazione stabilita anno per anno;

e) giovani: gli studenti che frequentano le scuole pubbliche o private e i lavoratori, fino all'età di 18 anni, che si associano volontariamente e versano la quota annua stabilita per la loro categoria.

3. I soci benemeriti, sostenitori e ordinari godono di identici diritti, possono ricoprire cariche sociali e partecipano alle manifestazioni sociali secondo le norme regolamentari di esecuzione di cui all'articolo 34, di seguito norme regolamentari, redatte ai sensi dell'articolo 70, comma 3, del regolamento.

4. È dovere di tutti i soci impegnarsi a perseguire gli scopi che si prefigge la LNI e non esplicitare, direttamente o indirettamente, attività in contrasto o incompatibili con dette finalità. Possono essere iscritti, in qualità di soci, i cittadini dell'Unione Europea, in applicazione delle norme comunitarie.

5. Le modalità di ammissione e il computo dell'anzianità dei soci sono stabiliti dalle norme regolamentari.

Art. 5 (Sanzioni disciplinari)

1. Il socio che scientemente compie azioni contrarie alle finalità dell'associazione o commette gravi infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale è passibile di provvedimento disciplinare. Le norme regolamentari stabiliscono le competenze, le procedure e gli effetti dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal regolamento e dal presente Statuto.

2. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati ai soci sono:

a) la deplorazione;

b) la sospensione dall'esercizio dei diritti di socio;

c) la radiazione.

Art. 6
(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio viene a cessare:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) per morosità;
 - c) per radiazione.
2. Le modalità e la competenza a determinare la cessazione dalla qualità di socio sono stabilite dalle norme regolamentari.

Capo III
Organizzazione centrale

Art. 7
(Organi centrali)

1. Sono organi centrali della LNI:
 - a) l'Assemblea generale dei soci;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il Consiglio direttivo nazionale;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) il Collegio dei probiviri nazionale.

Art. 8
(Assemblea generale)

1. L'assemblea generale dei soci è l'organo di vertice della LNI. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione, alle verifiche delle attività dell'ente e alle eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'assemblea generale dei soci delibera, altresì, il bilancio di previsione e il rendiconto generale, nonché, la nomina dei componenti di un organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito OIV, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dedicato alle specifiche esigenze dell'ente, ovvero di avvalersi di quello costituito presso il Ministero della difesa.

Art. 9
(Convocazione dell'Assemblea generale)

1. L'assemblea generale dei soci è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno; ad essa possono intervenire tutti i soci iscritti alla LNI. E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, ai sensi dell'articolo 2370 del Codice civile; le norme regolamentari stabiliscono le relative procedure.
2. All'assemblea generale dei soci partecipano di diritto il Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale, il Direttore generale, i membri del Consiglio direttivo nazionale, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probiviri e i Delegati regionali. Hanno diritto di voto i rappresentanti delle strutture periferiche designati secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari.
3. L'assemblea generale dei soci è convocata in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, tra benemeriti, sostenitori e ordinari, oppure dal Consiglio direttivo nazionale. La richiesta, in ogni caso, deve essere motivata.

4. Le modalità per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, per lo svolgimento dei lavori, per l'esercizio del diritto di voto e per la validità delle votazioni, sono stabilite dalle norme regolamentari.

Art. 10

(Referendum dei soci)

1. Per la soluzione di questioni di rilevante importanza o interesse generale per gli associati, può essere indetto il *referendum* dei soci costituenti il corpo elettorale della LNI.
2. Il *referendum* di cui al comma 1 viene indetto dal Presidente nazionale, su delibera del Consiglio direttivo nazionale o quando richiesto da almeno un decimo dei soci fra benemeriti, sostenitori e ordinari. Le modalità di svolgimento di tale forma di consultazione sono stabilite dalle norme regolamentari.

Art. 11

(Presidente nazionale)

1. Il Presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della marina.
2. Il Presidente nazionale è coadiuvato dal Vice Presidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della marina, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
3. Il Presidente nazionale e il Vice Presidente nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 12

(Attribuzioni del Presidente nazionale)

1. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente. Con la collaborazione attiva degli uffici della presidenza nazionale svolge i seguenti compiti:
 - a) vigila e provvede che la vita dell'associazione si svolga conformemente alla vigente normativa generale, nonché alle prescrizioni del regolamento, del presente Statuto e delle norme regolamentari;
 - b) coordina le attività delle strutture periferiche e incoraggia, sprona e sostiene le loro iniziative rivolte al conseguimento degli scopi della LNI;
 - c) intrattiene rapporti diretti con le scuole del Paese per il reperimento e l'acquisizione di soci studenti, nonché con il mondo imprenditoriale e industriale e le istituzioni pubbliche, allo scopo di incentivare l'interesse e l'amore per il mare;
 - d) attua, con imparzialità di giudizio e di azione, gli indirizzi dell'assemblea generale dei soci e le direttive del Consiglio direttivo nazionale per lo svolgimento dell'attività sociale;
 - e) esamina le questioni che vanno sottoposte all'assemblea generale dei soci, al Consiglio direttivo nazionale, nonché al collegio dei probiviri, e istruisce i relativi atti;
 - f) elabora le proposte di varianti allo Statuto o alle norme regolamentari e redige le relative relazioni;
 - g) convoca l'assemblea generale dei soci, in sede ordinaria o straordinaria, preparando le relazioni e l'ordine del giorno;
 - h) convoca il Consiglio direttivo nazionale per tutte le questioni che, a norma delle vigenti disposizioni generali sugli enti pubblici, nonché del regolamento, dello Statuto e delle norme regolamentari, debbano essergli sottoposte;

- i) interessa il collegio dei probiviri per la risoluzione delle controversie e delle questioni disciplinari;**
- l) promuove l'azione disciplinare nei casi in cui venga a conoscenza di azioni censurabili compiute da soci, ferme restando le decisioni del collegio dei probiviri, a norma dell'articolo 69, comma 5, del regolamento;**
- m) con riguardo al patrimonio dell'Ente e ai fondi di esercizio dell'organizzazione centrale, cura l'attuazione gestionale degli indirizzi o delle politiche generali espressi dall'assemblea generale e delle deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale, avvalendosi del direttore generale e delle dipendenti strutture di supporto; esercita la vigilanza sulla gestione amministrativa delle strutture periferiche, per accertarne, senza pregiudizio della loro autonomia, la conformità con gli scopi dell'associazione;**
- n) redige la relazione sull'andamento morale ed economico dell'associazione e le direttive d'azione triennali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci;**
- o) provvede, sulla base delle direttive generali del Consiglio direttivo nazionale, in caso di comprovate necessità e quando lo ritenga opportuno in relazione alle finalità dell'ente e alle disponibilità finanziarie, ad erogare contributi unitari, fino ad un massimo di euro 5.000,00 alle strutture periferiche che ne facciano motivata e documentata richiesta;**
- p) propone al Consiglio direttivo nazionale la nomina del direttore generale della LNI;**
- q) nomina i delegati regionali;**
- r) propone al Consiglio direttivo nazionale l'istituzione di nuove delegazioni e l'autorizzazione alla trasformazione di delegazioni in Sezione, quando il numero dei soci iscritti è superiore a 50 ovvero, in casi speciali, quando vi siano possibilità di sviluppo, anche con un numero minore di soci;**
- s) propone al Consiglio direttivo nazionale, sentito il parere del delegato regionale, lo scioglimento di strutture periferiche inattive, la trasformazione di Sezioni in Delegazioni e la decadenza dalla carica dei dirigenti delle strutture periferiche cui sia imputabile la mancata osservanza degli adempimenti regolamentari;**
- t) sentito il Consiglio direttivo nazionale, accoglie o respinge le dimissioni dei consigli direttivi di Sezione, dei commissari straordinari, dei presidenti di delegazione e dei delegati regionali, scioglie i consigli direttivi di Sezione inefficienti o che palesano irregolarità o discontinuità nel loro funzionamento e nomina i commissari straordinari alla reggenza delle Sezioni prive di consigli direttivi, ove non vi sia la possibilità di ricostituirli; nelle situazioni di comprovata necessità e urgenza, connessa con il rischio di effettiva compromissione delle attività istituzionali, provvede direttamente, dandone contestuale comunicazione al Consiglio direttivo nazionale per la ratifica;**
- u) sulla base degli indirizzi generali del Consiglio direttivo nazionale, agisce da tramite fra le strutture periferiche e i Ministeri o altri enti pubblici o privati, tutte le volte che la sua azione o il suo intervento possa essere vantaggioso o addirittura risolvete;**
- v) rilascia l'attestato di Esperto velista della LNI, quale figura tecnica qualificata per le attività formative della LNI nel settore nautico marinaro, nonché velico in particolare, ai soci che avendo superato le prove definite nell'apposito protocollo formativo sono designati ad assolvere ai compiti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008 n. 146;**
- z) svolge ogni altro compito che possa essergli delegato dal Consiglio direttivo nazionale.**

2. Il Presidente nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente nazionale.

Art. 13

(Consiglio direttivo nazionale)

1. Il Consiglio direttivo nazionale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. E' composto dal Presidente nazionale, che lo presiede,

dal Vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, proposto dal Capo di stato maggiore della Marina militare, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da sei rappresentanti delle Sezioni, eletti in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale.

2. I membri del Consiglio direttivo nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. Dei sei rappresentanti delle Sezioni in seno al Consiglio direttivo nazionale:

a) tre sono eletti dall'assemblea generale dei soci, che si svolge nell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle sue funzioni per fine mandato triennale;

b) tre sono eletti dalle Sezioni individuate dal Presidente nazionale, su indicazioni del Consiglio direttivo nazionale, attraverso la scelta tra quelle che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi istituzionali; tale individuazione è effettuata entro il 15 dicembre dell'anno in cui il Consiglio direttivo nazionale decade dalle funzioni per compiuto mandato triennale.

4. L'elezione dei membri di cui al comma 1, effettuata secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari, deve garantire un'equa rappresentanza regionale, con la previsione di due rappresentanti per l'Italia settentrionale, due rappresentanti per l'Italia centrale, compresa la Sardegna, e due rappresentanti per l'Italia meridionale, compresa la Sicilia, evitando che una stessa regione abbia più di un rappresentante in seno al Consiglio direttivo nazionale; ai fini del presente articolo, è adottato un criterio di rappresentatività a rotazione con riferimento alle varie Regioni.

Art. 14

(Attribuzioni del Consiglio direttivo nazionale)

1. Il Consiglio direttivo nazionale adotta le deliberazioni previste a norma delle vigenti disposizioni generali sugli enti pubblici, del regolamento e del presente Statuto, al fine di dare attuazione alle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea generale dei soci.

2. Il Consiglio direttivo nazionale delibera, inoltre, in ordine a:

a) determinazione dei criteri di massima dell'azione da svolgere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e per l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea generale dei soci;

b) esame e parere sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea generale dei soci;

c) approvazione delle norme regolamentari per dare esecuzione al presente Statuto, nonché per apportarvi modifiche, integrazioni e varianti;

d) discussione e approvazione della relazione del Presidente nazionale sull'andamento morale ed economico, nonché del bilancio di previsione e del rendiconto generale, da sottoporre all'Assemblea generale dei soci;

e) pianificazione degli investimenti dei capitali, delle alienazioni, acquisizioni o modifiche del patrimonio sociale;

f) emanazione delle disposizioni organiche, disciplinari e amministrative riguardanti le strutture periferiche;

g) nomina del Direttore generale della LNI, su proposta del Presidente nazionale;

h) nomina dei membri del Collegio dei probiviri della Presidenza nazionale e designazione del relativo Presidente;

i) determinazione delle quote sociali nazionali per le varie categorie di soci e delle relative aliquote dovute all'organizzazione centrale, secondo importi da stabilire entro il limite del novanta per cento delle quote stesse, restando di esclusiva pertinenza delle strutture periferiche gli altri introiti da queste realizzati a norma dell'articolo 30;

l) autorizzazione, su proposta del Presidente nazionale, di erogazioni a strutture periferiche di importo unitario superiore a cinquemila euro;

m) su proposta del Presidente nazionale, istituzione o trasformazione delle Sezioni e Delegazioni, ovvero scioglimento di quelle che si dimostrino particolarmente inattive, nonché trasformazione delle Sezioni in Delegazioni quando il numero dei soci iscritti risulti inferiore a 50 unità per più di tre anni;

3. Qualora l'attività del Consiglio direttivo nazionale non garantisca il perseguimento degli obiettivi preposti, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un Commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Commissario può rimanere in carica per non più di dodici mesi, entro i quali sono ricostituiti gli organi statutari.

4. Le modalità per la convocazione del Consiglio direttivo nazionale e quelle per la disciplina della validità delle sedute e delle votazioni sono stabilite dalle norme regolamentari.

Art. 15

(Collegio dei revisori dei conti nazionale)

1. Il Collegio dei revisori dei conti nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita il controllo finanziario e contabile sulla gestione dell'organizzazione centrale della LNI; è costituito da tre membri effettivi designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di Presidente e due dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio direttivo nazionale, in una rosa di tre nominativi di iscritti al registro dei revisori contabili o di persone con specifica professionalità.

2. I membri del Collegio dei revisori dei conti nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 16

(Collegio dei probiviri nazionale)

1. Il Collegio dei probiviri nazionale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio direttivo nazionale, scelti fra i soci che, per competenza giuridica e per doti morali, siano ritenuti idonei a ricoprire la carica.

2. Il Collegio dei probiviri nazionale decide:

a) sulle controversie che sorgono fra i soci e gli organi centrali e periferici;

b) in materia disciplinare, nei riguardi dei soci che commettono infrazioni disciplinari, comunicando la propria determinazione al Presidente nazionale per gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme regolamentari;

c) in seconda istanza, sulle controversie per le quali, ai sensi dell'articolo 26, si sia pronunciato il Collegio dei probiviri di Sezione.

3. L'appartenenza al Collegio dei probiviri nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale; i membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza limitazioni.

Art. 17

(Indennità e rimborso spese)

1. Al Presidente nazionale e al Vice Presidente nazionale spetta un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2001.

2. Ai componenti del Consiglio direttivo nazionale, del Collegio dei revisori dei conti nazionale, del Collegio dei probiviri nazionale e ai Delegati regionali, qualora risiedono in località diversa da quella

ove si svolge la seduta, spetta il rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio, secondo quanto indicato nelle norme regolamentari.

Capo IV Presidenza nazionale

Art. 18 (*Presidenza nazionale*)

1. La Presidenza nazionale è una struttura di supporto di livello dirigenziale, articolata al proprio interno in uffici non dirigenziali, cui è preposto il Direttore generale, nominato, su proposta del Presidente nazionale, dal Consiglio direttivo nazionale. Il Direttore generale costituisce l'unica posizione dirigenziale della LNI. La struttura ordinativa della Presidenza nazionale e la relativa dotazione di personale, con l'indicazione degli incarichi, sono riportati nell'annesso 1, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

2. L'organizzazione degli uffici della Presidenza nazionale, nell'ambito dei quali viene individuato l'ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", è regolata dalle norme regolamentari; lo stato giuridico del Direttore generale e degli impiegati, la composizione degli organi interni del personale, sono regolati in applicazione della normativa generale sugli enti pubblici, nonché dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Su proposta del Presidente nazionale, sentito il Direttore generale, allorquando necessario e per motivate esigenze, il Consiglio direttivo nazionale può autorizzare il conferimento di incarichi professionali, a titolo oneroso, che non diano luogo a rapporto di lavoro subordinato, a non oltre cinque esperti nelle materie di competenza istituzionale; le modalità di conferimento, la durata dell'incarico e la retribuzione sono disciplinate con norme regolamentari, in applicazione delle vigenti disposizioni generali di settore che regolano la materia.

4. Per lo svolgimento di incarichi diretti al perseguimento dei fini associativi, la LNI può avvalersi di soci collaboratori volontari, i quali prestano la loro opera a titolo gratuito, in supporto alle attività della presidenza nazionale, secondo modalità e limiti stabiliti dal Consiglio direttivo nazionale per la corresponsione di eventuali rimborsi spese.

Art. 19 (*Direttore generale*)

1. Il Direttore generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto, anche tra i funzionari della Presidenza nazionale, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Il Direttore generale è dotato di poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione e svolge i seguenti compiti:

- a) provvede alla trattazione degli affari in generale e all'esecuzione delle direttive del Presidente nazionale, coordinandone l'applicazione in ambito nazionale;
- b) è preposto a tutti gli uffici della presidenza nazionale ed espleta le funzioni che gli derivano, in particolare, dalla legge 20 marzo 1975 n. 70, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nonché dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
- c) dirige il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili facenti capo alla Presidenza nazionale;
- d) gestisce le risorse finanziarie predeterminate nell'ambito del bilancio di previsione, mediante l'adozione di autonomi atti di gestione, e risponde dei risultati conseguiti nell'attuazione delle

direttive fissate dal Consiglio direttivo nazionale e dal Presidente nazionale, per il conseguimento delle finalità istituzionali;

e) interviene come relatore alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale e dell'Assemblea generale dei soci.

3. Il trattamento economico onnicomprensivo del direttore generale è stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 20

(Delegato regionale)

1. Il Presidente nazionale ha facoltà di nominare in aree comprendenti una o più regioni limitrofe, o parti di esse, un Delegato regionale con l'incarico di curare, in sua rappresentanza, i rapporti della LNI con le autorità locali, di coordinare e controllare le attività delle Sezioni e Delegazioni della sua giurisdizione, nonché per proporre la costituzione, la trasformazione o lo scioglimento.

2. Il Delegato regionale è coadiutore e consulente del Presidente nazionale; egli assolve anche gli altri incarichi che possono essergli affidati, in base alle norme regolamentari, nella zona di sua competenza.

3. Il Delegato regionale presta la sua opera con le modalità e le condizioni economiche di cui all'articolo 18, comma 4. Per i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute in relazione agli incarichi espletati fuori sede, si applica l'articolo 17, comma 2.

4. I Delegati regionali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Capo V

Organizzazione periferica

Art. 21

(Strutture periferiche)

1. Le strutture periferiche della LNI, in Italia e all'estero, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, costituiscono gli elementi operativi attraverso i quali l'organizzazione centrale attua la funzione di ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse.

2. Le strutture periferiche sono:

a) le Sezioni della LNI, ove il numero dei soci ordinari e sostenitori sia superiore a cinquanta;

b) le Delegazioni della LNI, ove il numero dei soci ordinari e sostenitori sia compreso fra venticinque e cinquanta. Le modalità per l'istituzione delle suddette strutture periferiche sono disciplinate con norme regolamentari. Le strutture periferiche istituite all'estero sono organizzate secondo uno speciale ordinamento, altresì disciplinato con norme regolamentari;

c) i Centri nautici, istituiti alle dipendenze dell'organizzazione centrale della LNI, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con il compito di svolgere corsi di avviamento agli sport nautici riservati ai giovani, organizzati in soggiorni estivi a carattere nazionale. Le attività sportive dei Centri nautici integrano le analoghe attività sviluppate in sede locale dalle strutture periferiche a favore dei soci. Apposite norme regolamentari disciplinano l'istituzione dei Centri nautici, le modalità di partecipazione ai corsi, il loro programma, gli aspetti amministrativi di gestione e corresponsione dei compensi al Direttore e al personale addetto ai corsi e ai servizi;

d) i Centri culturali, istituiti alle dipendenze dell'organizzazione centrale della LNI, con il compito di svolgere attività culturali prevalentemente in campo ecologico-ambientale, rivolte soprattutto ai giovani e realizzate anche in collaborazione con istituzioni scolastiche o altri enti pubblici o privati. L'istituzione e il funzionamento dei centri culturali sono stabiliti da apposite norme regolamentari.

Art. 22
(Composizione delle Sezioni)

1. Sono organi della Sezione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio direttivo;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) il Collegio dei probiviri.

Art. 23
(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci della Sezione delibera sulla programmazione delle attività della Sezione, sull'azione svolta nell'anno precedente per il conseguimento delle finalità statutarie, sulla gestione finanziaria (relazioni, bilanci preventivi e consuntivi della Sezione) e sugli argomenti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea elegge, con le modalità stabilite dalle norme regolamentari, gli organi della Sezione: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri.
3. Le norme regolamentari disciplinano, altresì, la convocazione dell'Assemblea dei soci e il suo svolgimento. La designazione degli eletti alle cariche deve essere convalidata dal Presidente nazionale, ai fini del controllo della regolarità delle procedure seguite.

Art. 24
(Presidente di Sezione)

1. Il Presidente di Sezione è preposto alla direzione della struttura periferica, di cui ha la rappresentanza legale.
2. Il Presidente di Sezione svolge attività amministrativa e di attuazione gestionale degli indirizzi programmatici generali deliberati dall'Assemblea di Sezione, nonché delle determinazioni assunte collegialmente in Consiglio direttivo di Sezione. Gestisce i fondi della Sezione e ordina le spese, secondo le prescrizioni contenute nelle norme regolamentari.
3. Quale responsabile dell'azione disciplinare, il Presidente di Sezione, in relazione a infrazioni a norme di comportamento morale o sociale commesse da soci, adotta misure sanzionatorie urgenti, o nei casi di particolare gravità, interessa il Collegio dei probiviri per i provvedimenti di competenza.

Art. 25
(Consiglio direttivo di Sezione)

1. Il Consiglio direttivo di Sezione è presieduto dal Presidente di Sezione e si compone di un numero di membri variabile, da tre a nove Consiglieri, secondo le esigenze istituzionali e le attività sviluppate dalla Sezione in materia di diporto, attività sportiva, promozione sociale, protezione ambientale, formazione e cultura nautica, ecc., elevabile a undici in quelle con più di mille soci. Il Presidente di Sezione può attribuire ulteriori cariche o funzioni fra i Consiglieri, secondo criteri e modalità stabilite in norme regolamentari.
2. Il Consiglio direttivo di Sezione concorre all'attività di direzione della Sezione svolta dal Presidente di Sezione e adotta le deliberazioni sugli argomenti assegnati alla sua competenza dalle norme regolamentari.
3. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo di Sezione prestano la loro opera gratuitamente; restano in carica tre anni.

4. Il Presidente di Sezione non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi. Il Presidente nazionale può autorizzare un terzo mandato in caso di particolari e motivate situazioni, secondo le modalità previste dalle norme regolamentari. I membri del Consiglio direttivo possono essere confermati senza limitazioni.

Art. 26

(Collegio dei revisori dei conti e Collegio dei probiviri di Sezione)

1. Il Collegio dei revisori dei conti di Sezione esercita il controllo finanziario e contabile della Sezione, con le modalità stabilite dalle norme regolamentari.
2. Il Collegio dei probiviri di Sezione, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme regolamentari, decide in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento o sociali. Esso dirime le controversie tra gli organi della Sezione e i soci, ovvero fra singoli soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione delle vertenze. Avverso le decisioni del Collegio dei probiviri di Sezione può essere opposto appello con le modalità stabilite dalle norme regolamentari.
3. Il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri di Sezione sono composti ciascuno da tre membri effettivi e un supplente, i quali prestano la loro opera gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 27

(Dimissione dei membri)

1. Nel caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio direttivo di Sezione o del Collegio dei revisori dei conti o dei probiviri di Sezione, si provvede alla loro sostituzione con soci che, in ciascuna lista, abbiano riportato nelle ultime elezioni un numero di voti immediatamente inferiore.
2. Nel caso di dimissioni di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo di Sezione si procede a nuove elezioni.

Art. 28

(Commissario straordinario)

1. In relazione a difficoltà accertate circa la costituzione di un Consiglio direttivo di Sezione o, quando questo non svolga opera consona allo statuto dell'associazione o si dimostri inattivo, si applica l'articolo 12, comma 1, lettere *s*) e *t*) anche al fine di nominare un Commissario straordinario che opera alle dipendenze del Presidente nazionale, con il compito di riorganizzare la Sezione o di proporre la trasformazione in delegazione o lo scioglimento.
2. Il Commissario straordinario presta la sua opera gratuitamente e dura in carica fino alla ricostituzione degli organi sociali o allo scioglimento della Sezione.

Art. 29

(Delegazioni della LNI)

1. Ciascuna Delegazione della LNI è retta da un Presidente, nominato dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio direttivo nazionale. Il Presidente della delegazione promuove l'iscrizione dei soci, anche in funzione della trasformazione della Delegazione in Sezione.
2. Il Presidente della Delegazione ha la piena responsabilità della gestione della Delegazione, dura in carica fino alla trasformazione in Sezione e presta la sua opera gratuitamente.
- 3.

Art. 30

(Attività finanziaria delle Sezioni e delle Delegazioni)

1. Le Sezioni e le Delegazioni della LNI hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
2. Le Sezioni e le Delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:
 - a) quote sociali nazionali dei propri iscritti, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i);
 - b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati;
 - c) contributi disposti dai competenti organi centrali della LNI;
 - d) altre quote annuali o corrispettivi dei propri iscritti o di terzi per le attività svolte;
 - e) entrate eventuali e diverse.
3. Le Sezioni e le Delegazioni devono versare alla Presidenza nazionale, nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 2, lettera i), e dalle norme regolamentari, le aliquote annualmente dovute delle quote associative; in nessun caso dette quote possono essere trattenute dalle strutture periferiche a compensazione di eventuali crediti o per qualsiasi altra causa.

Art. 31

(Attivo "per memoria")

1. In caso di scioglimento di una struttura periferica, l'attivo netto patrimoniale risultante dalla chiusura del bilancio è accantonato per cinque esercizi finanziari presso l'amministrazione centrale della LNI, su apposito conto intestato "per memoria" alla disciolta struttura periferica, a valere ai fini della eventuale ricostituzione della stessa struttura. Allo scadere del predetto termine il netto patrimoniale accantonato è acquisito dal patrimonio della LNI.

Capo VI

Patrimonio e amministrazione della LNI

Art. 32

(Gestione del patrimonio)

1. La gestione del patrimonio della LNI è competenza dell'organizzazione centrale, che la attua secondo le disposizioni generali degli enti pubblici, del regolamento, del presente statuto e delle norme regolamentari.
2. Il patrimonio comprende gli immobili, le immobilizzazioni tecniche, gli investimenti immobiliari e le entrate, costituite da:
 - a) quote annuali dei soci;
 - b) rendite patrimoniali;
 - c) corrispettivi per servizi resi;
 - d) donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata dal Consiglio direttivo nazionale;
 - e) eventuali contributi pubblici;
 - f) entrate eventuali e diverse.
3. Le entrate di cui al comma 2 costituiscono le disponibilità finanziarie di esercizio dell'organizzazione centrale della LNI per il conseguimento degli scopi statutari, in base al bilancio di previsione.

Art. 33

(Gestione del patrimonio)

1. L'attività amministrativo-contabile e finanziaria dell'organizzazione centrale, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale sono adottati ai sensi dell'articolo 72 del regolamento.
2. È facoltà dell'organizzazione centrale adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Capo VII
Norme regolamentari

Art. 34

(Esecuzione dello Statuto)

1. Per l'esecuzione del presente Statuto, con delibera del Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Presidente nazionale, sono adottate, ai sensi dell'articolo 70, comma 3, del regolamento, norme regolamentari ispirate ai principi e criteri contenuti nelle fonti giuridiche richiamate dallo stesso.
2. Le norme regolamentari sono trasmesse, per conoscenza, alle Amministrazioni vigilanti, per i profili di rispettiva competenza.

Art. 35

(Abrogazioni)

1. Lo Statuto approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 20 marzo 2003 è abrogato.